

COMUNE DI ALBAGIARA
PROVINCIA DI ORISTANO
Verbale n. 8

Il Revisore;

- Vista la proposta sull'approvazione del piano finanziario per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti (TARI);
- Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera o del D.L. 172/2012, che prevede che l'organo di revisione deve esprimere parere obbligatoriamente in materia di applicazione dei tributi locali;

dato atto che

- L'art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Legge n. 160/2019 ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- Le tariffe del tributo devono essere determinate annualmente dall'organo competente entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e devono garantire la copertura integrale dei costi del servizio;

Visto

- l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, con il quale sono state assegnate all'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481/1995"; in particolare, il legislatore ha attribuito all'Autorità funzione di

regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, come indicato nel dettaglio nei commi da 527 a 530 della richiamata Legge n. 205/2017;

- la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ha disciplinato il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), attuando l’obiettivo di “far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF"; La deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha approvato il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, apportando novità al sistema di costruzione dei piani finanziari;

Considerato che

Il Comune di Albagiara, nella predisposizione del Piano Finanziario approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2024 avente ad oggetto “VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF TARI) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2024-2025 SECONDO IL MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021 E AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE ARERA 389/2023”, con la quale sono stati determinati, per l’esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con la tariffa della Tassa Rifiuti per il biennio 2024-2025 del MTR-2;

- ha tenuto conto delle linee guida relative alla redazione ed l'elaborazione delle tariffe relative alla TARI e delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 28 Dicembre 2015 n. 208;

Richiamato il regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio Comunale con delibera del 26/06/2021 e successive modifiche;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 rilasciati dal Responsabile dei Servizi interessati;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la determinazione tariffe per la tassa rifiuti per l'anno 2025.

Oristano, 3 aprile 2025

Il Revisore

Firmato **D.ssa Lucia Biagini**